



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
NOVARA
piemontevda.lnd.it



NUMERO COMUNICATO 25

DATA COMUNICATO 16/01/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI	244
2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA.....	248
3. RISULTATI.....	249
4. GIUDICE SPORTIVO.....	250
ALLEGATI.....	250

1. COMUNICAZIONI

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 58 del 15/01/2026

1.1 Comunicazioni L.N.D.

PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 255 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 277/AA al n. 284/AA della F.I.G.C. pervenuti per il tramite del comunicato ufficiale n. 255 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

1.2 Comunicazioni Comitato Regionale L.N.D

VARIAZIONI GARE – LISTE DI PRESENTAZIONE E REFERTI ATTIVITÀ DI BASE

Si rammenta che dal **1 Novembre 2025 tutte le Società devono utilizzare le procedure esposte nei documenti allegati per quanto attiene alle gestione delle sottoelate pratiche:**

- Variazione gare
- Liste di presentazione
- Caricamento referti attività di base

Si raccomanda, pertanto, la scrupolosa attenzione ed osservanza delle procedure descritte per ciascun argomento, tenuto conto dell'avvio delle nuove applicazioni telematiche riguardante la gestione della Giustizia Sportiva.

1.3 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

AGGIORNAMENTO ELENCO SOCIETÀ AUTORIZZATE AD ORGANIZZARE RADUNI DI SELEZIONE ED A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO NAZIONALE)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 50 del Settore Giovanil e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in epigrafe.

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE – NOVARELLO

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano LOPARCO, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di NOVARA comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno

Lunedì 19 gennaio 2026

Presso il **Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro –CFT NOVARELLO Via Dante Graziosi 3 28060 Granozzo con Monticello NO**

Orario convocazione: **14,30**

Orario allenamento: **15,00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **sintetica**.

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare la Responsabile Organizzativa:

Ilaria Peirola cft.piemontevalledaostasgs@figc.it **3939410905**

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando la Responsabile Organizzativa Regionale

STAFF

Responsabile Tecnico per lo Sviluppo : Rocco FRAMMARTINO

Responsabile Tecnico Territoriale CFT: Luca ROBBA

Allenatore :Ridolfi FIORENZO, Sergio SAGHEDDU, Simone BRACCHI, Barbara LUCIANO, Enrico CHIAPALE, Daniele D'ANCONA

Preparatore atletico: Massimo GRILLI

Allenatore dei portieri: Mattia VENDEMIATI

Fisioterapista: Andrea DE LUCA

Psicologo : Edoardo CIOFI

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U14 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
BALDERI	EDOARDO	16/01/2012	UNION NOVARA
BONACCORSO	ANDREA	24/12/2012	ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
CARRARO	ANDREA	18/01/2012	CITTA' DI COSSATO
COTTA RAMUSINO	TOMMASO	16/04/2012	NOVAROMENTIN S.R.L.
D'ALOIA	FRANCESCO	09/05/2012	NOVAROMENTIN S.R.L.
DI LORENZO	NICOLO'	19/11/2012	VERBANIA CALCIO
DODARO	ALESSANDRO	06/05/2012	BIELLESE 1902
EHIOROBO	DIVANE ESAMAGBE	16/06/2012	UNION NOVARA
FADIL	JAKOPO	27/07/2012	1924 SUNO F.C.D.
FILIPPAZZO	EMANUELE	08/04/2012	CITTA' DI COSSATO
FOLLA	MATTEO	31/07/2012	CAMERI CALCIO
IORI	NICCOLO MATTIA	12/02/2012	BAVENO STRESA SSD
LONGATO	EDOARDO	24/10/2012	ACCADEMIA BORGOMANERO
LUTFJA	BLEON	09/08/2012	BIELLESE 1902
MACCAGNOLA	GIACOMO	11/01/2012	UNION NOVARA
MACERI	ALESSANDRO	28/03/2012	ACCADEMIA DEL TALENTO
MBAYE	ALIOUNE	25/06/2012	BAVENO STRESA SSD
MORIELLO	ALESSANDRO	14/05/2012	BIELLESE 1902
PAPACCIO	ALESSANDRO	04/11/2012	SPARTA NOVARA
PERGOLA	THOMAS	20/06/2012	1924 SUNO F.C.D.
PICARO	LUCA	02/08/2012	BULE' BELLINZAGO
PRIFTI	DAVIDE	24/10/2012	BAVENO STRESA SSD

PROGNI	ARJON	07/02/2012	VERBANIA CALCIO
ROSSI	LEONARDO	18/03/2012	1924 SUNO F.C.D.
SCHEDA	RICCARDO	24/07/2012	DIABOLETTI CALCIO VERCELLI
SOTAJ	LEDJON	06/10/2012	ACCADEMIA CASALE A R.L.
TEDESCO	LUCA	09/03/2012	VERBANIA CALCIO
TRENTO	ANDREA	11/10/2012	1924 SUNO F.C.D.
VINVI	MATHIAS	08/01/2012	BULE' BELLINZAGO
ZANCHETTA	ROMEO	06/02/2012	ACCADEMIA CASALE A R.L.

CATEGORIA:
U13 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
ABBAZIA	DAVIDE	26/05/2013	SPARTA NOVARA
AGOSTINO	LUCA	26/07/2013	BORGOSIESIA CALCIO
ARETUSI	MANUEL	03/12/2013	BORGOSIESIA CALCIO
BAGAG	AYMAN	26/03/2013	BIELLESE 1902
BECCHIA	EDOARDO	13/03/2013	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.
BIONDA	GABRIELE	18/05/2013	CALCIO VOGOGNA
BISSETTI	LEONARDO	15/03/2013	BRIGA
BOCCHINO	SAMUELE	05/04/2013	DIABOLETTI CALCIO VERCELLI
CARRARO	EDOARDO	09/01/2013	CITTA' DI COSSATO
CHIESA	FEDERICO	07/05/2013	1924 SUNO F.C.D.
COSCIA	EDOARDO	14/04/2013	1924 SUNO F.C.D.
DALLAN	ALEX JAMES	18/09/2013	BRIGA
DELFINO	FRANCESCO	16/07/2013	ACCADEMIA CASALE A R.L.
GRASSI	RICCARDO	18/11/2013	SPARTA NOVARA
GUELPA	FRANCESCO	03/12/2013	BIELLESE 1902
GUIDETTI	EDOARDO	22/06/2013	ACCADEMIA BORGOMANERO
GULMINI	NICOLO'	27/02/2013	CITTA' DI COSSATO
IELMOLI	PIETRO	03/10/2013	BRIGA
LAUDANI	EMANUELE	13/03/2013	ACCADEMIA BORGOMANERO
MAFFIOLI	TOMMASO	27/05/2013	JUVENTUS DOMO
MARTORANA	LEOLUCA	10/06/2013	SPARTA NOVARA
PASSARELLO	TOMMASO	12/09/2013	DIABOLETTI CALCIO VERCELLI
PERUZZU	ALESSANDRO	14/01/2013	1924 SUNO F.C.D.
PETRANTONI	EMANUELE	15/06/2013	BIELLESE 1902
PRINI	DAVIDE	26/03/2013	BAVENO STRESA SSD
PUGLIESE	JACOPO	28/01/2013	BAVENO STRESA SSD
RIZZO	IVAN	03/03/2013	ACCADEMIA BORGOMANERO
SERRATRICE	GABRIELE	14/05/2013	VALLE ELVO
TREMOLADA	EDOARDO	09/12/2013	BAVENO STRESA SSD
VISCARDI	SIMONE	29/03/2013	JUVENTUS DOMO

CONVOCAZIONI CENTRO SVILUPPO TERRITORIALE – LEINÌ



Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano Loparco, con riferimento all'attività del Centro di Sviluppo Territoriale di Leinì comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno

LUNEDÌ 19 gennaio 2026

Presso il **PALAMAGGIORE DI LEINÌ** in via Battistino Depaoli 2 Cittadella dello Sport

Orario convocazione: **14,40**

Orario allenamento: **15,00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **indoor**.

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare la Responsabile Organizzativa

Ilaria PEIROLLO cell.: 3939410905

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando la Responsabile Organizzativa Regionale :

cft.piemontevalledaostasgs@figc.it

STAFF

Responsabile Tecnico per lo Sviluppo : Rocco FRAMMARTINO

Delegato Regionale SGS C5 : Maurizio MONNI

Responsabile Tecnico CST: Elia REA

Allenatore: Rossano FEDERICI

Preparatore atletico: Davide PALMIERI

Allenatore dei portieri: Chiara PONTICELLI

Psicologo/a: Alberto FIASCHE'

Fisioterapista: Antonio RICCI

CALCIATORI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U15

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
ANSELMINO	NICOLO	22/02/2011	TOP FIVE S.R.L.
BOCCIA	MANUEL	31/05/2012	VDL FIANO PLUS
BRAI	FRANCESCO	10/06/2012	L84 S.S.D. S.R.L.
BUONSANTI	TOMMASO	23/08/2011	CH4 SPORTING CLUB
CANALI	PAOLO	30/08/2011	CANTARANA C5
CERRITO	LEONARDO	31/12/2012	L84 S.S.D. S.R.L.
CHIANTARETTO	STEFANO	20/07/2012	CASTELLAMONTE C5
DEMARTINI	MATTEO	24/07/2011	ORANGE FUTSAL ASTI
IORE	ANDREA	11/09/2012	TOP FIVE S.R.L.
GIUFFRÈ	GABRIELE	26/12/2011	ELLEDI FC SSD RL
GRECO	GIANLUCA	03/04/2011	L84 SPORT SCHOOL
LANO	FILIPPO	14/03/2011	TOP FIVE S.R.L.
MARANNANO	LEONARDO	23/11/2012	AURORA NICHELINO
MARSALA	XAVIER	07/10/2012	POLISPORTIVA PASTA
MOLLO	RICCARDO	23/11/2012	AURORA NICHELINO
MONTELEONE	SIMONE	16/03/2011	TOP FIVE S.R.L.
OPESSO	MIRKO	28/08/2012	CANTARANA C5



RUSSO	THOMAS LUIGI	07/10/2012	L84 S.S.D. S.R.L.
SERRAO	NICOLO	06/10/2011	AVIS ISOLA
SIDA	VALERIO	16/04/2011	CH4 SPORTING CLUB
UGENTI	MATTIA	03/01/2011	CH4 SPORTING CLUB
VESPA	MANUEL FRANCESCO	18/02/2011	ORANGE FUTSAL ASTI
VIGNA MEDICH	STEFANO	16/05/2012	VDL FIANO PLUS
VOLPE	ALESSANDRO	08/11/2012	L84 S.S.D. S.R.L.

DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA

2.1 Comunicazioni

RITIRO CARTELLINI

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di riconoscimento inerenti a:

Dirigenti ufficiali
Calciatori Dilettanti
Calciatori del S.G.S.

ACCADEMIA BORGOMANERO	LIBERTAS VAPRIO
ACCADEMIA DEL TALENTO	MEZZOMERICO
BIANDRATE	NOVARA FOOTBALL CLUB
BULÈ BELLINZAGO	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
CASTELLETTESE	RIVIERA D' ORTA
CUREGGIO	SAN MAURIZIO CALCIO
FUTSAL BORGO TICINO	VOLUNTAS NOVARA 1907 FUTSAL
GOZZANO	1924 SUNO F.C.D.

GARE DEL 24-25 GENNAIO 2026

Si comunica alle Società che in allegato ci sono le gare del 24 e 25 Gennaio 2026.

VARIAZIONI GARE

Si allega l' elenco delle variazioni gare.

VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE CAMPIONATI E TORNEI – L.N.D. – S.G.S.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 23/9/2025, ha disposto di addebitare alle Società Euro 30,00 al momento in cui chiederanno variazioni al calendario gare settimanale pubblicato sul comunicato ufficiale redatto dal Comitato Regionale, **purché richieste nelle 48 ore precedenti la gara interessata**, per tutte le gare dei Campionati L.N.D. e S.G.S. Regionali, Provinciali/Distrettuali.

Per quanto attiene all'organizzazione di Tornei ufficiali indetti dalle Società, le variazioni al calendario gare inviato all'atto della richiesta di ratifica del Torneo determineranno un addebito di € 30,00 a carico della Società organizzatrice, per i tornei di attività L.N.D. e S.G.S. Regionali e Provinciali/Distrettuali.

Ne consegue che ogni richiesta di variazione al calendario gare pervenuta oltre le 48 ore precedenti la gara non verrà esaminata.

Le Società sono pertanto invitate a verificare con largo anticipo eventuali concomitanze di gare, prima della pubblicazione del comunicato ufficiale riportante il calendario gare allegato settimanalmente, al fine di ovviare all'applicazione della suddetta disposizione e di agevolare così le attività connesse all'elaborazione del calendario settimanale nonché delle conseguenti designazioni da parte del Comitato Regionale Arbitri e delle sue articolazioni periferiche.

La presente disposizione non verrà applicata qualora le concomitanze siano causate da spostamenti effettuati d'ufficio al calendario gare a seguito di avverse condizioni atmosferiche o causa di forza maggiore.

3. RISULTATI

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

I	SOSPESA SECONDO TEMPO	D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
B	SOSPESA PRIMO TEMPO	M	NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
K	RECUPERO PROGRAMMATO	F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
N	GARA REGOLARE	G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE FORZA MAGGIORE
U	SOSPESA PER INFORTUNIO AD D.G.	A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
R	RAPPORTO NON PERVENUTO	H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
W	GARA RINVIATA D'UFFICIO		

ELENCO RISULTATI

GIOV.SIMI B NOVARA FASE PROV

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/01/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 10 Giornata - A			
CAMERI CALCIO	- LIBERTAS RAPID	6 - 1	
CUREGGIO CALCIO	- GATTINARA F.C.	0 - 0	
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- PIEMONTE SPORT 1963	1 - 2	
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- VIRTUS VERCELLI	2 - 6	
PERNATESE 1928	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	2 - 1	
SPORTIVA CALTIGNAGA	- BULE'BELLINZAGO	1 - 3	
TRECCATE CALCIO	- CANADA	4 - 0	

4.

GIUDICE SPORTIVO

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AVV. PIER ANGELO CORBELLINO, COADIUVATO DAI SOSTITUTI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI AVV. CARLO MINOLI ,AVV.ROBERTO ROGNONI,MARTINA BASAGNI ALLA PRESENZA DEL RAPPRESENTANTE A.I.A. AVV. MATTARELLA GIANMARCO HA ADOTTATO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO,IN BASE ALLE RISULTANZE DEGLI ATTI UFFICIALI

GARE DEL CAMPIONATO GIOV.SIMI B NOVARA FASE PROV

GARE DEL 11/ 1/2026

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/ 1/2026

PRUDENTE SABINO (BULE'BELLINZAGO)

Allontanato dal campo per comportamento non regolamentare

ALLEGATI

-  Allegati C.U. Regionali
-  Gare del 24 e 25 Gennaio 2026
-  Variazioni Gare

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO
ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO

VENERDÌ 16 GENNAIO 2026

Il Segretario
Mario ECCELSI

Il Delegato
Michele Verdicchio



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
NOVARA
piemontevda.lnd.it



CAMPIONATO 37 Terza categoria Novara			DATA	ORA
GIRONE UN				
BARENGO SPORTIVA BARENGO	SOCCER GATTICO VERUNO VIALE RIMEMBRANZA, 86/88	COMUNALE	25/01/26 14:30	1R
CASALINO 1964 CASALINO	VOLUNTAS NOVARA VIA CAMPO SPORTIVO, 2	LUIGI CANTONE	25/01/26 14:30	1R
LIBERTAS RAPID TORRION QUARTARA - NOVARA	POLISPORTIVA SAN GIACOMO STRADA VICINALE AGOGNA	COMUNALE	25/01/26 14:30	1R
REAL GRANOS GRANOZZO CON MONTICELLO	SPORTING BORGOLAVEZZARO VIA CAMPO SPORTIVO 1	COMUNALE	25/01/26 14:30	1R
SCUOLE CRISTIANE CALCIO VERCELLI	DIABOLETTICALCIO VERCELLI VIA VIVIANI	ANDREA PRETTA	25/01/26 14:30	1R
SPORTING TRECATE CALCIO TRECATE	LIBERTAS VAPRIO PIAZZALE RIMEMBRANZE	SUSSIDIARIO	25/01/26 14:30	1R
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	CALCIO FARA VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE	25/01/26 14:30	1R

CAMPIONATO P7 JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -NO			DATA	ORA
GIRONE UN				
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS VIGLIANO BIELLESE	VALLE ELVO VIALE ALPINI D'ITALIA	COMUNALE	24/01/26 15:00	1R
LIBERTAS RAPID TORRION QUARTARA - NOVARA	OLIMPIA SANT AGABIO 1948 STRADA VICINALE AGOGNA	COMUNALE	24/01/26 15:00	1R
PONDERANO PONDERANO	GAGLIANICO C.S.I. STRADA VICINALE AL CIMITERO, 8	LUIGI MERONI	24/01/26 17:30	1R
S.ROCCO NOVARA	CAMERI CALCIO VIA GIBELLINI 46, STR.ERBATICI	COMUNALE	24/01/26 14:30	1R
VALDILANA BIOGLIESE TRIVERO - VALDILANA	CE.VER.SA.MA BIELLA FRAZIONE PONZONE	ORESTE GILETTI	24/01/26 15:00	1R
VEVERI 1974 VEVERI - NOVARA	SPORTIVA CALTIGNAGA VIA SANTA CATERINA	COMUNALE	24/01/26 15:00	1R

CAMPIONATO A7 ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO-			DATA	ORA
GIRONE UN				
TIGERS PREALPI BIELLESI ROASIO	CARPIGNANO VIA CAMPO SPORTIVO	COMUNALE	24/01/26 15:00	1R
A.S.D. CITTA DI COSSATO COSSATO	SPORTIVA CALTIGNAGA VIA PARLAMENTO	SINTETICO "LEO GELONDO"	25/01/26 10:30	1R
CE.VER.SA.MA BIELLA MASSAZZA	LUPETTI BIANCHI TRINO VIA BARBERA, 5	COMUNALE	25/01/26 10:30	1R
DIABOLETTICALCIO VERCELLI VERCELLI	PERNATESE 1928 VIA OBBIA 51 - CANTON BILIEMME	LUIGI BOZINO	25/01/26 10:30	1R
LIVORNO FERRARIS BIANZE LIVORNO FERRARIS	UNION NOVARA VIA CESARE BATTISTI, 106	G.BIGANDO	25/01/26 10:00	1R
VEVERI 1974 VEVERI - NOVARA	POLISPORTIVA SAN GIACOMO VIA SANTA CATERINA	COMUNALE	25/01/26 10:30	1R
RIPOSA	CAMERI			

CAMPIONATO XA ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO			DATA	ORA
GIRONE UN				
CANADA VILLATA	BORGOLAVEZZARO VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA	COMUNALE	24/01/26 15:00	1R
CIGLIANO CALCIO ALICE CASTELLO	SCUOLE CRISTIANE CALCIO VIA COSSANO, 26	LUIGI SALUSSOLIA	24/01/26 15:00	1R
CRESCENTINESE CRESCENTINO	VIRTUS VERCELLI VIA RAFFAELLO, 1	COMUNALE	24/01/26 15:00	1R
FBC OZZANO 1919 RONZONESE OZZANO MONFERRATO	POLISPORTIVA SAN GIACOMO VIA PERBOCCA 10	G.SCIENZA	24/01/26 17:15	1R
PERNATESE 1928 PERNATE - NOVARA	LUPETTI BIANCHI TRINO STRADA OLEGGIO	COMUNALE	24/01/26 15:00	1R
SANTHIA 1903 SANTHIA	JUVENTUS CLUB A.S.D. STRADA VECCHIA DI BIELLA 24	PAIROTTO	24/01/26 14:30	1R
TRECATE CALCIO TRECATE	SPARTA NOVARA PIAZZALE RIMEMBRANZE	SUSSIDIARIO	25/01/26 10:00	1R

CAMPIONATO G7 GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO			DATA	ORA
GIRONE UN				
CAMERI CALCIO CAMERI	LIBERTAS RAPID PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI	25/01/26 10:30	1R
CUREGGIO CALCIO CAVALLIRIO	VIRTUS MULINO CERANO VIA ALLA STRONA, 9	COMUNALE	25/01/26 15:00	1R
JUVENTUS CLUB A.S.D. NOVARA	CARPIGNANO VIALE MARMO	COMUNALE	25/01/26 10:30	1R
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA	MEZZOMERICO CALCIO VIA ARDEMAGNI	COMUNALE	25/01/26 10:30	1R
UNION NOVARA NOVARA	BEAVERS A.S.D. VIA RUZZANTE	COMUNALE	25/01/26 10:30	1R
RIPOSA	PERNATESE 1928			

CAMPIONATO XG GIOV.SIMI B NOVARA fase prov			DATA	ORA
GIRONE UN				
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	CANADA VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE	24/01/26	17:15 12A
CAMERI CALCIO CAMERI	BULE'BELLINZAGO PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI	25/01/26	14:30 12A
CUREGGIO CALCIO CUREGGIO	TRECATÉ CALCIO VIA PER MARZALESCO, 14	COMUNALE	25/01/26	10:30 12A
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO OLEGGIO	POLISPORTIVA SAN GIACOMO VIA CAMPO SPORTIVO 9	SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"	25/01/26	10:30 12A
OLIMPIA SANT AGABIO 1948 NOVARA	LIBERTAS RAPID VIA PIANCA, LOC. SANT'AGABIO	COMUNALE	25/01/26	10:00 12A
PERNATESE 1928 PERNATE - NOVARA	GATTINARA F.C. STRADA OLEGGIO	COMUNALE	25/01/26	14:30 12A
VEVERI 1974 VEVERI - NOVARA	PIEMONTE SPORT 1963 VIA SANTA CATERINA	COMUNALE	25/01/26	14:00 12A
RIPOSA	VIRTUS VERCELLI			

VARIAZIONI GARE

18/01/2026 COPPA 2ª 3ª CATEGORIA

**RMANTIN - VIRTUS MULINO CERANO
VIA C. COLOMBO 12, GARBAGNA NOVARESE - ORE 14:30**

17/01/2026 JUNIORES U19

**OLIMPIA SANT' AGABIO 1948 - VALDILANA BIOGLIESE
VIA PIANCA, LOC. SANT'AGABIO/NOVARA - ORE 10:30**

18/01/2026 GIOVANISSIMI FASCIA B U14

**BULE' BELLINZAGO - PERNATESE 1928
VIA D. GRAZIOSI, GRANOZZO CON MONTICELLO - ORE 9:45**



COMUNICATO UFFICIALE N. 255 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 277/AA al n. 284/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 277/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1306 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Silvio PINARELLI avente ad oggetto la seguente condotta:

Silvio PINARELLI, allenatore Uefa C, all'epoca dei fatti tesserato per la società Massese 1919 S.S.D.R.L. e attualmente tesserato per la società A.C. Montignoso, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, segnatamente nei mesi di maggio e giugno 2025, in costanza di tesseramento per la società Massese 1919 S.S.D.R.L., ripetutamente e insistentemente tentato di persuadere, sia di persona che telefonicamente, i due giovani calciatori tesserati per la medesima società Massese 1919 S.S.D.R.L., sig.ri S.K. e P.P., a tesserarsi per la successiva stagione sportiva 2025-2026 con la società A.C. Montignoso, comunicando ai predetti atleti che nella successiva stagione si sarebbe trasferito presso la stessa società A.C. Montignoso, per la quale risulta a oggi tesserato, evidenziando il livello elevato della futura squadra che avrebbe allenato e promettendo la vittoria del campionato, nonché prospettando altresì al sig. S.K., del quale ebbe anche a incontrare il padre in una occasione nella quale gli chiese di convincere il figlio, che lo avrebbe schierato sempre titolare;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Silvio PINARELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Silvio PINARELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 278/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 207 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Kawan Kevelyn BARBOSA SOUZA, e della società ASD VDL FIANO PLUS, avente ad oggetto la seguente condotta:

Kawan Kevelyn BARBOSA SOUZA, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD VDL Fiano Plus ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della società ASD VDL Fiano Plus e comunque rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in data 18.7.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD VDL Fiano Plus, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società di C5 affiliate a Federazioni estere;

ASD VDL FIANO PLUS, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Kawan Kevelyn Barbosa Souza ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Kawan Kevelyn BARBOSA SOUZA,
 - Società ASD VDL FIANO PLUS, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Diego VACCA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Kawan Kevelyn BARBOSA SOUZA,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD VDL FIANO PLUS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 279/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 194 pfi 25-26 adottato nei confronti della società ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un proprio sostenitore al termine della gara Carmagnola – Volpiano Pianese del 31.8.2025, valevole per il torneo giovanile “Superoscar”, scavalcato la rete di recinzione e fatto ingresso nel terreno di gioco per aggredire un calciatore tesserato per la G.S.D. Volpiano Pianese creando condizioni di pericolo per la pubblica incolumità;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessio Russo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 280/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 185 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide ALIBERTI, Matteo BAVA, Eleonora SASSI, Assunta DE RUSSIS, Lucrezia CALOSSO, Stefania BUZDUGAN e della società GSD SAN GIORGIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide ALIBERTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della G.S.D. San Giorgio, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 3.4 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S.D. San Giorgio, consentito e comunque non impedito che in occasione della gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell'1.6.2025, valevole per il girone C del campionato Under 15 Femminile, la sig.ra Lucrezia Calosso prendesse parte all'incontro al posto della calciatrice sig.ra A.M., che era indicata in distinta con il numero 7, utilizzando il tesserino di riconoscimento di quest'ultima, nonostante non avesse titolo a parteciparvi in quanto all'epoca del fatto aveva un'età superiore a quella prevista per la categoria;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato la squadra della propria società di appartenenza militante nella categoria Under 15 Femminile, quanto meno in occasione della gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell'1.6.2025, al sig. Matteo Bava, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Matteo BAVA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la G.S.D. San Giorgio, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F per avere lo stesso, in occasione della gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell'1.6.2025 valevole per il girone C del campionato Under 15 Femminile, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società G.S.D. San Giorgio pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 3.4 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, in occasione della gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell'1.6.2025 valevole per il girone C del campionato Under 15 Femminile, permesso e comunque non impedito che la sig.ra Lucrezia Calosso prendesse parte all'incontro al posto della calciatrice A.M., che era indicata in distinta con il numero 7, utilizzando il tesserino di riconoscimento di quest'ultima, nonostante non avesse titolo a parteciparvi in quanto all'epoca del fatto aveva un'età superiore a quella prevista per la categoria ;

Eleonora SASSI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserata per la G.S.D. San Giorgio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione

a quanto previsto e disposto dalla sezione 3.4 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico e dall'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione della gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell'1.6.2025 valevole per il girone C del campionato Under 15 Femminile, consentito e non impedito alla sig.ra Calosso Lucrezia di prendere parte all'incontro al posto della calciatrice sig.ra A.M., che era indicata in distinta con il numero 7, utilizzando il tesserino di riconoscimento di quest'ultima, nonostante non avesse titolo a parteciparvi in quanto all'epoca dei fatti aveva un'età superiore a quella prevista per la categoria;

Assunta DE RUSSIS, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserata per la G.S.D. San Giorgio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 3.4 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico e dall'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione della gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell'1.6.2025 valevole per il girone C del campionato Under 15 Femminile, consentito e non impedito alla sig.ra Calosso Lucrezia di prendere parte all'incontro al posto della calciatrice sig.ra A.M., che era indicata in distinta con il numero 7, utilizzando il tesserino di riconoscimento di quest'ultima, nonostante non avesse titolo a parteciparvi in quanto all'epoca dei fatti aveva un'età superiore a quella prevista per la categoria;

Lucrezia CALOSSO, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la G.S.D. San Giorgio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 3.4 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere la stessa preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società G.S.D. San Giorgio, alla gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell'1.6.2025, valevole per il girone C del campionato Under 15 Femminile, al posto della calciatrice sig.ra A.M., che era indicata in distinta con il numero 7, utilizzando il tesserino di riconoscimento di quest'ultima, nonostante non avesse titolo a parteciparvi in quanto all'epoca del fatto aveva un'età superiore a quella prevista per la categoria;

Stefania BUZDUGAN, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la G.S.D. San Giorgio, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltata sebbene ritualmente convocata per i giorni 27.9.2025 e 2.10.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

GSD SAN GIORGIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Davide Aliberti, Lucrezia Calosso, Eleonora Sassi, Assunta De Russis, Matteo Bava e Stefania Buzdugan, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Davide ALIBERTI,
 - Sig. Matteo BAVA,
 - Sig.ra Eleonora SASSI,
 - Sig.ra Assunta DE RUSSIS,
 - Sig.ra Lucrezia CALOSSO,
 - Sig.ra Stefania BUZDUGAN,

- Società GSD SAN GIORGIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide Aliberti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Davide ALIBERTI,
 - 2 (due) mesi di inibizione e 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Matteo BAVA,
 - 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Eleonora SASSI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Assunta DE RUSSIS,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per la Sig.ra Lucrezia CALOSSO,
 - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per la Sig.ra Stefania BUZDUGAN,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società GSD SAN GIORGIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 281/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 182 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto DE PAOLA e Francesco PARROTTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto DE PAOLA, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società Independiente Ivrea, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025 e segnatamente nel mese di giugno 2025, in costanza di tesseramento per la società Independiente Ivrea, svolto attività rilevante per l'ordinamento federale in favore della costituenda società Ivrea Women A.S.D. A.P.S., pubblicizzandone e promuovendone l'istituendo settore femminile, effettivamente avviato nella successiva stagione sportiva 2025-2026, presenziando in data 18.6.2025 alla presentazione ufficiale della nuova società e rilasciando interviste a quotidiani locali, nonché condividendo sul proprio profilo Facebook informazioni relative alla costituenda società e pubblicando, in particolare, in data 20.6.2025 una foto con la compagine dirigenziale della stessa;

Francesco PARROTTA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Independiente Ivrea, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025 e segnatamente nel mese di giugno 2025, in costanza di tesseramento per la società Independiente Ivrea, svolto attività rilevante per l'ordinamento federale in favore della costituenda società Ivrea Women A.S.D. A.P.S., pubblicizzandone e promuovendone l'istituendo settore femminile, effettivamente avviato nella successiva stagione sportiva 2025-2026, presenziando in data 18.6.2025 alla presentazione ufficiale della nuova società, nonché pubblicando sul proprio profilo Instagram in data 30.6.2025 informazioni circa l'open day della predetta società Ivrea Women A.S.D. A.P.S. che si sarebbe svolto nei giorni 3 e 10 luglio 2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto DE PAOLA,
 - Sig. Francesco PARROTTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Roberto DE PAOLA,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Francesco PARROTTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 282/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 191 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Filippo Carlo Maria CONFALONIERI, e della società ASD CANTÙ SAN PAOLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Filippo Carlo Maria CONFALONIERI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantù San Paolo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Cantù San Paolo, sottoscritto in data 1.9.2024 con il sig. Alessandro Gualdi, tesserato per tale società quale direttore generale, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa su modulo riservato ai rapporti "Società-Tecnico Allenatore e Preparatore Atletico" e per avere poi sostenuto l'invalidità del citato contratto al fine di sottrarsi al pagamento dei compensi nei termini e nei modi ivi stabiliti a seguito dell'esonero di tale dirigente nel mese di febbraio 2025;

ASD CANTÙ SAN PAOLO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Filippo Carlo Maria Confalonieri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Filippo Carlo Maria CONFALONIERI,
 - Società ASD CANTÙ SAN PAOLO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Filippo Carlo Maria CONFALONIERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Filippo Carlo Maria CONFALONIERI,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CANTÙ SAN PAOLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 283/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 171 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni Francesco RUSSO, Mario MARCHETTI e della società ASD CASTIGLIONE DEL LAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni Francesco RUSSO, all'epoca dei fatti allenatore tesserato la società A.S.D. Castiglione del Lago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, alla fine del mese di giugno 2025 e nei primi giorni del mese di luglio 2025, contattato telefonicamente il padre del calciatore minore U.M.C., all'epoca tesserato per la società A.S.D. S. Sabina, al fine di convincerlo a far tesserare il figlio per la stagione sportiva 2025-2026 con la società A.S.D. Castiglione del Lago, con la promessa che in cambio il minore avrebbe ricevuto da quest'ultima, a titolo gratuito, la quota sociale, il kit sportivo e il servizio di trasporto a domicilio per gli allenamenti, e per avere inviato tre messaggi vocali Whatsapp sull'utenza telefonica in uso al predetto calciatore U.M.C., segnatamente in data 2.7.2025, 7.7.2025 e 10.7.2025, al fine di persuaderlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2025-2026 con la società A.S.D. Castiglione del Lago, dicendogli che lo riteneva "il più forte 2011 che c'è in Umbria", evidenziando il livello elevato del gruppo 2011 dell'A.S.D. Castiglione del Lago, prospettandogli la possibilità di fare un ulteriore salto di qualità, nonché promettendogli che qualora si fosse tesserato per la suddetta società avrebbe ricevuto da quest'ultima, a titolo gratuito, la quota sociale, il kit sportivo e il servizio di trasporto a domicilio per gli allenamenti;

Mario MARCHETTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castiglione del Lago, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castiglione del Lago, consentito o comunque non impedito che il tecnico sig. Giovanni Francesco Russo, alla fine del mese di giugno 2025 e nei primi giorni del mese di luglio 2025, contattasse telefonicamente il padre del calciatore minore U.M.C., all'epoca tesserato per la società A.S.D. S. Sabina, al fine di convincerlo a far tesserare il figlio per la stagione sportiva 2025-2026 con la società A.S.D. Castiglione del Lago, con la promessa che in cambio il minore avrebbe ricevuto da quest'ultima, a titolo gratuito, la quota sociale, il kit sportivo e il servizio di trasporto a domicilio per gli allenamenti, e che il medesimo sig. Russo inviasse tre messaggi vocali Whatsapp sull'utenza telefonica in uso al predetto calciatore U.M.C., segnatamente in data 2.7.2025, 7.7.2025 e 10.7.2025, al fine di persuaderlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2025-2026 con la società A.S.D. Castiglione del Lago, dicendogli che lo riteneva "il più forte 2011 che c'è in Umbria", evidenziando il livello elevato del gruppo 2011 dell'A.S.D. Castiglione del Lago, prospettandogli la possibilità di fare un ulteriore salto di qualità, nonché promettendogli che

qualora si fosse tesserato per la suddetta società avrebbe ricevuto da quest'ultima, a titolo gratuito, la quota sociale, il kit sportivo e il servizio di trasporto a domicilio per gli allenamenti;

ASD CASTIGLIONE DEL LAGO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Mario Marchetti e Giovanni Francesco Russo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giovanni Francesco RUSSO,
 - Sig. Mario MARCHETTI,
 - Società ASD CASTIGLIONE DEL LAGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mario Marchetti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Giovanni Francesco RUSSO,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Mario MARCHETTI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CASTIGLIONE DEL LAGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 284/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 192 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Kevin GADDI, e della società ASD EAGLES FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Kevin GADDI, all'epoca dei fatti presidente della società ASD Eagles Futsal, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto attività di collaborazione in favore della società ASD U.P. Reanese, anche come consulente di mercato, all'inizio della stagione sportiva 2025-2026, nei mesi di luglio ed agosto, fungendo anche da sponsor in favore della predetta società, pur non essendo inserito nell'organigramma della stessa e pur ricoprente l'incarico di presidente di altra società affiliata alla F.I.G.C.;;

ASD EAGLES FUTSAL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio presidente sig. Gaddi Kevin, come sopra descritta ;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Kevin GADDI,
 - Società ASD EAGLES FUTSAL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Kevin GADDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Kevin GADDI,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD EAGLES FUTSAL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2025 - 2026

COMUNICATO UFFICIALE SGS N° 50 del 12/01/2026

AGGIORNAMENTO ELENCO SOCIETA' AUTORIZZATE AD ORGANIZZARE RADUNI DI SELEZIONE ED A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI

A seguito di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n° 1 2025/2026 del Settore Giovanile e Scolastico, relativamente ai criteri per organizzare raduni di selezione e/o a sottoporre a prova i giovani calciatori si riporta l'elenco delle società che, previa loro richiesta, sono autorizzate per la stagione sportiva 2025/2026 ad organizzare Raduni di Selezione per proprio conto o in collaborazione con altre società destinati a giovani calciatori tra i 12 ed i 16 anni (ovvero dai nati nel 2009 fino ai nati nel 2013 e non per i nati nel 2014) residenti nella stessa regione in cui si svolge il raduno, e/o a Sottoporre a Prova giovani calciatori/calciatrici, nelle limitazioni specificatamente previste ai sensi del citato Comunicato.

A) ELENCO SOCIETA' AUTORIZZATE

Le Società, a seconda della tipologia di richiesta effettuata e dei requisiti in loro possesso, sono autorizzate come segue:

1. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2013, ma non nati nel 2014) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, sono le seguenti:

CAMPANIA

BENEVENTO CALCIO SRL
GELBISON SSD ARL
ASD GIANCARLO VINDICE CALCIO
SSC NAPOLI SPA

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA FC 1909 SPA
CESENA FC SRL
IMOLESE CALCIO 1919 SSD ARL

MODENA FC 2018 SRL
PARMA CALCIO 1913 SRL
RAVENNA FC 1913 SRL
AC REGGIANA 1919 SRL
US SASSUOLO CALCIO SRL

FRIULI VENEZIA GIULIA

CJARLINS MUZANE SSDARL
DONATELLO CALCIO SSD SRL
NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD
POLISPORTIVA TAMAI ASD
UDINESE CALCIO SPA

LAZIO

ASD FIDENE
FROSINONE CALCIO SRL
SS LAZIO SPA
AS ROMA SRL
SS ROMULEA SSDARL
SSD SAMAGOR ARL

LIGURIA

GENOA CRICKET AND FC SPA
UC SAMPDORIA SPA
SPEZIA CALCIO SRL
VIRTUS ENTELLA SRL

LOMBARDIA

ASD ACCADEMIA BMV
ASD ACCADEMIA BUSTESE
ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE
ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO S.S.D.R.L.
UC ALBINOLEFFE SRL
AC ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD
ALCIONE MILANO SSD A RL
US ALDINI SSDARL
ATALANTA BC SRL
ASD AURORA SERIATE 1967
AUSONIA 1931 SCARL
AZZANO CALCIO ASD
BARONA SPORTING 1971 SSDARL
ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SSDARL
ASD CALCIO BRUSAPORTO
US CALCIO GORLE ASD
CALCIO LECCO 1912 SRL
USD CARAVAGGIO SSDRL
CASTELLANA CASTELGOFFREDO S.S.D. S.R.L.
SCD COLICODERVIESE
COMO 1907 SRL
US CREMONESE SPA
FCD ENOTRIA 1908 SSDARL
FC FEMMINILE LUMEZZANE SSD SRL
ASD FOOTBALL AMBIVERE
SS FRANCO SCARIONI 1925

FC INTERNAZIONALE MILANO SPA
AC LEON SSD ARL
FC LUMEZZANE SRL
ACD MACALLES 1927
AC MILAN SPA
AC MONZA SPA
ASD ORCEANA CALCIO
AC PALAZZOLO 1913 SSDARL
AC PAVIA CALCIO 1911 SSDARL
US PERGOLETTESE 1932 SRL
AC PONTE S.P. - MAPELLO S.S.D. A R.L.
PRO SESTO 1913 SSD S.R.L.
ASD REAL MEDA CF
AC RENATE SRL
SSD SANGIULIANO CVS A RL
ASD SANT'ANGELO
ACD SEDRIANO
SEMPIONE HALF 1919 SSD SRL
SOLBIATESE CALCIO 1911
CS TREVIGLIESE S.S.D. A R.L.
CSD UESSE SARNICO 1908
UNION BRESCIA S.R.L.
UNIONE SPORTIVA VIGHIGNOLO S.S.D. A R.L.
AC VERGIATESE SSDARL
VIBE RONCHESE ASD
VILLA VALLE SSDARL
SSD VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909 SRL
ASD VIS NOVA GIUSSANO

MARCHE

ASCOLI CALCIO 1898 FC SPA
ACDSS MACERATESE 1922
US SAMBENEDETTESE SRL

PIEMONTE/V.AOSTA

ASD ASTI
ASD BIELLESE 1902
ASD CHIERI
LASCARIS 1954 ASD
FC PRO VERCELLI 1892 SRL
JUVENTUS FC SPA
SC SD MONREGALE CALCIO
TORINO FC SPA

PUGLIA

ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
US SAN VITO
VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO SSDARL

SARDEGNA

CAGLIARI CALCIO SPA

SICILIA

PALERMO FC SPA

TOSCANA

AQUILA MONTEVARCHI 1902 S.S.D. A R.L.
ASD CGC CAPEZZANO PIANORE 1969
CARRARESE CALCIO 1908 SRL
EMPOLI FBC SPA
ACF FIORENTINA SRL
ASD OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA
PISA SPORTING CLUB SRL
ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO

UMBRIA

AC PERUGIA CALCIO SRL
TERNANA CALCIO SPA

VENETO

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO S.R.L.
CALCIO MONTEBELLUNA SRL
CALCIO PADOVA SPA
AS CITTADELLA SRL
SSD GODIGESE ARL
HELLAS VERONA FC SPA
SSD HELLAS VERONA WOMEN ARL
FC LEGNAGO SALUS SRL
ASD LIPIAVE
LIVENTINA SSDARL
LR VICENZA SPA
AC MESTRE SSDARL
USD MIRANESE
ACD PORTOMANSUE
TREVISO FBC 1993 SSDRL
FC UNION PRO 1928 SSDARL
VIRTUS VERONA SRL
ASD VITTORIO FALMEC SM COLLE

2. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2013, ma non nati nel 2014) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, sono le seguenti:

ABRUZZO

ASD ACADEMY L'AQUILA CALCIO

TOSCANA

ACD GIOVANI FUCECCHIO 2000

MARCHE

VIS PESARO DAL 1898 SRL

3. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2015, ma non nati nel 2016) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

EMILIA ROMAGNA

SSD SANPAIMOLA ARL

FRIULI VENEZIA GIULIA

ASD SAN LUIGI CALCIO

LAZIO

ASD CLUB OLIMPICO ROMANO
GS MONTESPACCATO S.R.L.

LOMBARDIA

USD ACADEMY CASATESE MERATE
ASD ACCADEMIA PAVESE SAN GENESIO
ACCADEMIA PBC GERA DADDA ASD
SSD ALTA BRIANZA ARL
AC ARDOR LAZZATE

FCD BULGARO

ASD CALCIO CARUGATE 1946
USD CASTELLANZESE 1921
CENTRO SCHIAFFINO 1988 SSDARL
ASD CENTRO SCHUSTER
CLUB MILANO SSDARL
AC CREMA 1908 SSDARL
ASD FORZA&COSTANZA 1905
MILANO FOOTBALL ACADEMY SSDARL
OLYMPIC MORBEGNO SSD ARL
ASD FC PARABIAGO
ASD RC CODOGNO 1908
REAL CALEPINA F.C. SSDARL
SC ROVELLASCA 1910 VB ASD
USD SCANZOROSCIATE CALCIO ASD
ASD SPERANZA AGRATE
ASCD TORINO CLUB MARCO PAROLO

ASD VALLE OLONA
VARESINA SPORT CV SSDARL
ASD VIGOR MILANO

PIEMONTE

ASD FC MOREVILLA
ASD CHERASCHESE 1904

PUGLIA

ASD COSMANO SPORT FOGGIA
INTESA SPORT CLUB BARI
ASD NICK CALCIO BARI

TOSCANA

ASD ACADEMY QM MASSAROSA
ASD SAN GIULIANO FC

VENETO

ACD ALBA BORGO ROMA
ALTO ACADEMY SSDARL
ACD CAMPODARSEGO
FCD CONEGLIANO 1907 SSD ARL
ASD ECLISSE CARENIEPIEVIGINA
AC ESTE SSDARL
PADOVA FOOTBALL ACADEMY SSDARL
THIENE 1908 SSDARL
UNITED BORGORICCO CAMPETRA SSDARL

4. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2013, ma non i nati nel 2014) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

CALABRIA

US CATANZARO 1929 SRL

CAMPANIA

ASD PELUSO ACADEMY 1980
US SALERNITANA 1919
ASD SAPRI SOCCER SCHOOL CILENTO

EMILIA ROMAGNA

FC FORLI SSD A RL
PIACENZA CALCIO 1919 SSD ARL

FRIULI VENEZIA GIULIA

ASD FIUMICELLO 2004
UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD ARL

LOMBARDIA

AC MAZZO 80 SSDARL
ASD ACCADEMIA ISOLA BERGAMASCA
GS ASSAGO ASD
ASD CALCIO CANEGRATE
ASD JUVENES GIANNI RADICI
ADC MARIO RIGAMONTI
AS MASSERONI MARCHESE SRL
ROZZANO CALCIO SSD SRL
USD TRIBIANO
ASD VALCERESIO A. AUDAX

VARESE FOOTBALL CLUB SRL
GS VILLA SSD ARL
ASD ZOENESE

MARCHE

ASD CALDAROLA G.N.C

PIEMONTE

NOVARA F.C. S.P.A.

PUGLIA

CALCIO FOGGIA 1920 SRL
LEVANTE AZZURRO S.R.L.
ASD POLISPORTIVA NOCI
ASD RED BOYS
ASD VIRTUS CALCIO FOGGIA

TRENTINO

AC TRENTO 1921 SRL

UMBRIA

ASD TERNI FOOTBALL CLUB

VENETO

DOLOMITI BELLUNESI SSDARL
SSD AC VEDELAGO ARL

Il Settore Giovanile e Scolastico, in riferimento alle succitate norme per autorizzare a sottoporre a prova giovani calciatori, ed ai sensi di quanto previsto al TITOLO III, punto 1, lettera c) del Comunicato Ufficiale della FIGC n° 145/A s.s. **2024/2025**, e successive integrazioni, relativi al rilascio delle Licenze Nazionali **2025/2026** (“...impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei

*Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla F.I.G.C. legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione...”), ha concesso una **autorizzazione parziale**, limitata alla possibilità di sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2013, ma non i nati nel 2014) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, per la stagione sportiva 2025/2026.*

Le società a cui viene concessa la suddetta “Autorizzazione parziale” sono le seguenti:

ABRUZZO

DELFINO PESCARA 1936 SPA

VENETO

VENEZIA FC SPA

PUGLIA

SSC BARI SPA

5. Le Società autorizzate solamente all’organizzazione di raduni per giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2013, ma non ai nati nel 2014) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

ABRUZZO

DELFINI BIANCAZZURRI SSD SRL

CAMPANIA

ASD REAL CASAREA

Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva la facoltà di revocare l’autorizzazione ad organizzare raduni di selezione ed a sottoporre a prova giovani calciatori qualora non siano rispettati i requisiti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 1 SGS del 11/07/2025.

Si rammenta che tutte le società autorizzate, nei termini previsti dalla lettera “c” e “d”, paragrafo “Provini presso le Società”, di cui al Comunicato Ufficiale n°1 della corrente stagione sportiva, dovranno inviare le informazioni ed i documenti ivi indicati al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ai seguenti recapiti:

mail sgs.attivitadibase@figc.it

PUBBLICATO A ROMA IL 12 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO

Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci



DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - Stagione Sportiva 2025/2026

Allegato al C.U. 58 del 15/01/2026 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta

A seguito delle richieste pervenute e in conformità a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 11 Luglio 2025, si riporta l'elenco delle deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria.

Cognome	Nome	Data di Nascita	Società	Categoria
CICCIOMESSIONE	CAROLA	12/06/2013	S.A. CASTELLAMONTE A.S.D.	ESORDIENTI 1° ANNO

F.I.G.C. – L.N.D. – S.G.S.
Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta